

ABSTRACT

Il presente lavoro di ricerca si sofferma sull'analisi dell'articolo 36 della Costituzione e della sua relazione con il concetto di salario minimo. Si tratta a tutti gli effetti di un percorso argomentativo che parte dalla nascita dell'articolo stesso e dalle scelte operate dall'Assemblea Costituente, passa attraverso altre scelte, quelle concrete e contrattuali frutto delle relazioni tra i soggetti operanti nel sistema lavoro, per terminare nella situazione di dibattito odierna.

Si tratterà altresì della posizione del legislatore e della sua scelta di non intervenire sui minimi, nonché del ruolo della giurisprudenza che ha, di fatto, garantito l'applicazione dei principi di cui all'art. 36 Cost.

Il lavoro è riconosciuto quale valore fondante della Costituzione della Repubblica; tanto che la definizione stessa dell'Italia quale "Repubblica democratica fondata sul lavoro" nasce nella seduta dell'Assemblea Costituente del 22 marzo 1947, dall'approvazione di un emendamento a prima firma Fanfani. Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, in sede di discussione dell'articolo 1 sottolineò la stretta relazione tra democrazia e lavoro, posta alla base del nostro ordinamento:

“È necessario in una Carta costituzionale stabilire fin dal principio che, oltre alla democrazia puramente politica, base di un nostro periodo glorioso di civiltà costituzionale, si deve oggi realizzare una democrazia sociale ed economica”.

Questo è il dato caratteristico che costituisce una nuova fase di storia, alla base si trovano due concetti: la sovranità popolare, eredità del principio democratico come è giunto a noi e la nuova aggiunta dell'elemento "lavoro".

A questo elemento lavoro però non basta essere il primo valore fondante della Repubblica per la sua concretizzazione occorrono tutta una serie di specificazioni ed elementi aggiuntivi che si presentano in varie forme in diversi articoli della Carta, uno tra tutti l'articolo 36.

Attraverso una prima lettura analitica del primo comma si trovano, in ordine, il principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità/quantità del lavoro e il “minimum” salariale, che deve essere in ogni caso garantito.

Se apparentemente questo concetto sembra di facile intuizione, quasi matematico, nelle pagine che seguono verrà approfondito come, arrivare al raggiungimento, non

solo della proporzionalità tra lavoro e salario, ma anche di quel “minimo” al di sotto del quale per il lavoratore diventa impossibile vivere liberamente e dignitosamente, non sia una mera questione di numeri.

Si osserverà il ruolo e le scelte dei sindacati, voce diretta dei lavoratori, che, attraverso i contratti collettivi, hanno, in concreto, attraverso la fissazione dei minimi tabellari, applicato l’articolo 36 Costituzione. Verranno presentati gli accordi e le scelte sindacali e industriali.

Ma in che modo la contrattazione collettiva ha operato? Perché il legislatore si è astenuto? Soprattutto, chi garantisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione che gli permetta di condurre una vita libera e dignitosa? Il giudice può intervenire?

Si tratta di domande alle quali questa trattazione vuole dare una risposta. Attraverso un *excursus* storico-politico-legislativo della nozione di salario minimo, evidenziando come il concetto stesso di minimo salariale si sia evoluto, in relazione ad interpretazioni dottrinali, giurisprudenziali e spesso politiche, differenti e specchio di una società in continuo cambiamento.

Vivere liberamente e dignitosamente non è certo riassumibile in una cifra oraria fissa, è un diritto i cui strumenti di garanzia sono mutevoli, poggiano su parametri diversi e sempre nuovi.

In conclusione si arriva alla stagione attuale della politica dei redditi e del lavoro nel nostro Paese con cenni al salario minimo legale e al reddito di cittadinanza.

Il tema non sarà solo storicizzato, ma osservato analiticamente, con riferimento sia alla politica che alla legislazione, tanto all’economia quanto alla società. Un’osservazione multidisciplinare necessaria per meglio comprendere, con occhio critico, la nozione di salario minimo come “giusta” retribuzione.

CAPITOLO I

GENESI E PROSPETTIVE STORICO-SOCIALI

1. *La nozione di salario minimo*

Con *salario minimo* si intende la retribuzione minima, o paga più bassa, che dovrebbe essere garantita ai lavoratori in quanto prestano una determinata quantità di lavoro.

Può essere istituito in relazione all'ora, al giorno, alla settimana o all'anno, periodi che permettono di stabilire in modo quantitativo la prestazione lavorativa fornita.

Questa definizione, ormai pacificamente riconosciuta, è anche quella riportata, quasi letteralmente, nel “*report* del Comitato degli esperti sull'applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni dell'OIL¹” (Organizzazione Internazionale del Lavoro), pubblicato nel sito della stessa, all'interno del quale vengono analizzate: la “Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No.131)”, che, nello specifico all'art 3, precisa quali elementi debbano essere presi in considerazione per la determinazione del salario minimo. Tra questi i più rilevanti possono essere individuati nelle esigenze dei lavoratori e nella necessità di mantenere un elevato livello di occupazione²; la “Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135)”, che evidenzia quali siano gli obiettivi e le finalità che stanno alla base della scelta di stabilire il salario minimo, individuandoli nella necessità di superare la povertà e nella garanzia del soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, e come scopo

¹ *Report* del Comitato di esperti sull'applicazione delle Convenzioni e Raccomandazioni dell'OIL, General Survey concerning the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), Ginevra, 2014, p. 68, pubblicato nel sito istituzionale dell'organizzazione, www.ilo.org;

² *La Minimum Wage Fixing Convention* (Convenzione di fissazione del salario minimo) si propone, in 14 articoli, di adottare alcune proposte relative ai meccanismi di fissazione del salario minimo. Decisamente rilevante è l'art 3 “*The elements to be taken into consideration in determining the level of minimum wages shall, so far as possible and appropriate in relation to national practice and conditions, include:*

- *(a) the needs of workers and their families, taking into account the general level of wages in the country, the cost of living, social security benefits, and the relative living standards of other social groups;*
- *(b) economic factors, including the requirements of economic development, levels of productivity and the desirability of attaining and maintaining a high level of employment.”*

fondamentale individua quello di dare ai salariati la necessaria protezione sociale per quanto riguarda i livelli minimi di salario ammissibili³.

Si tratta quindi di una nozione ormai consolidata, presente non solo nel nostro ordinamento ma conosciuta da tutti i 187 stati membri dell'OIL.

Nonostante la nozione di salario minimo sia piuttosto datata, occorre rilevare l'estrema attualità del tema che oggi, forse più che in altri periodi storici, appare come centrale in molti dibattiti in materia di lavoro. La sua centralità è ravvisabile nel rapporto controverso che intercorre tra questo e altri due istituti: il *reddito minimo* e l'odierno *reddito di cittadinanza*. Queste tre misure infatti vanno distinte.

Il *reddito minimo* viene devoluto a tutti quei soggetti, lavoratori e non, quando il reddito di cui dispongono è inferiore alla c.d. *soglia di povertà*. L'istituto permette, in virtù di un accertato stato di necessità e bisogno, di garantire un minimo vitale raggiungendo quella che viene considerata la soglia di reddito minima. Si tratta di una misura assistenziale, priva di un corrispettivo, attribuita indipendentemente dalla presenza o meno di un rapporto di lavoro. Lo stesso corrisponde, a livello di calcolo, alla differenza tra il minimo stabilito dalla soglia di povertà e il proprio reddito. Si tratta comunque di una misura selettiva.

Privo di selezione reddituale è invece *reddito di cittadinanza*, anche detto *reddito di base* o *reddito di sussistenza*. Anche definito “misura a-selettiva, che non considera le condizioni economiche del percipiente⁴”, la devoluzione dello stesso non è subordinata all'accertamento di una qualche condizione economica, reddituale o patrimoniale dell'individuo. Se si volesse ravvisare un criterio di scelta dei soggetti cui spetta l'attribuzione della misura l'unico requisito sarebbe la cittadinanza e/o la residenza. Ogni altro parametro, come il reddito più o meno alto, l'attività lavorativa svolta o meno, il sesso, il credo o la posizione sociale non va preso in considerazione,

³ La *Minimum Wage Fixing Recommendation* (Raccomandazione di fissazione del salario minimo) evidenzia gli scopi del salario minimo “*Purpose of Minimum Wage Fixing*

- 1. *Minimum wage fixing should constitute one element in a policy designed to overcome poverty and to ensure the satisfaction of the needs of all workers and their families.*
- 2. *The fundamental purpose of minimum wage fixing should be to give wage earners necessary social protection as regards minimum permissible levels of wages.”*

⁴ Definizione di E. MENEGATTI, *Il salario minimo legale*, Giappichelli, 2017, nelle considerazioni introduttive, pp. 1;

per queste ragioni è ritenuto “un programma di contrasto alla povertà di tipo universalistico”⁵.

Dopo aver precisato queste fondamentali differenze, ponendo lo sguardo sulla nozione presentata in apertura alla seguente trattazione, si può rilevare come emerga immediatamente la sua natura imperativa che, pur fornendo qualche strumento utile per la sua determinazione, tace sui mezzi attraverso cui il salario minimo va garantito. Questo in ragione del fatto che sul piano delle garanzie dell’istituto non è ravvisabile un modello universale o unico. Esistono certamente dei modelli comunemente riconosciuti come: la partecipazione della contrattazione collettiva alla quale venga attribuita un’efficacia generale, o l’intervento legislativo in senso lato, attraverso atti governativi che sovente vedono coinvolti organismi tecnici che svolgono funzione consultiva o di delegati dell’esecutivo.

Proprio la questione degli strumenti necessari per garantire ai lavoratori un salario minimo differenzia l’Italia dagli altri paesi. Nel nostro paese infatti non esistono contratti collettivi con efficacia *erga omnes*, non abbiamo alcuna legge che tratti la quantificazione di un minimo salariale. L’unico soggetto garantista è dunque il giudice al quale è chiesto uno sforzo creativo-interpretativo che ha come basi la nozione appena analizzata e i principi costituzionali alla base della retribuzione.

Volendo presentare alcuni dei caratteri principali, al primo posto troviamo certamente la corrispettività, alla base stessa del rapporto di lavoro. È considerata una reciproca dipendenza tra lavoratore e datore che, proprio alla luce di questo rapporto, deve devolvere un salario equivalente al lavoro svolto. La corrispettività si sostanzia quindi in un rapporto di reciproca condizionalità lavoro-salario, che viene rispettato nel momento in cui si raggiunge l’equilibrio tra le prestazioni. La necessità, poi, di stabilire un *quantum operis* rileva in ragione di altri due caratteri fondamentali: proporzionalità e sufficienza.

Tutti questi aspetti verranno analizzati successivamente in quanto richiamati dalla stessa Costituzione italiana nell’articolo 36 in cui la nozione di salario minimo incontra i principi della *giusta retribuzione*.

⁵ Cfr. T. BOERI, R. PERROTTI, *Reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito*, articolo nel sito web: lavoce.info, 2013;

2. *Il salario minimo nella storia*

Sebbene il concetto, nonché la necessità stessa di un *minimo salariale* risultino piuttosto recenti, da sempre i rapporti di lavoro hanno conosciuto una propria regolazione, specialmente in relazione ai salari.

Esistono numerosi riscontri in questo senso già nell'antica Roma repubblicana. Il divenire di fatti e mutamenti storici ha, in ogni epoca, cambiato il concetto stesso di lavoro partendo proprio dai mutamenti più concreti dei salari e conseguentemente della distribuzione della ricchezza.

Un excursus sulla nascita della nozione in oggetto è certamente utile per comprenderne meglio non solo il significato ma soprattutto le ragioni alla base della necessità sociale di ottenere finalmente una definizione quantitativa del *minimo*.

2.1 *Nella Roma repubblicana e nell'Impero*

Risulterebbe estremamente complessa una ricostruzione dei salari nelle diverse epoche romane se si tentasse di attribuire un valore alla moneta romana rapportandolo ai valori della moneta odierna in relazione ai rispettivi costi della vita. Da un calcolo di questo tipo infatti deriverebbe una eccessiva ed irrealistica svalutazione dei salari romani secondo la quale un lavoratore libero avrebbe versato in condizioni economiche decisamente precarie, situazione ben lontana dalle risultanze storiche.

Occorre quindi analizzare il *valore intrinseco del lavoro*, concetto ben presente ai romani, che faceva mutare i prezzi dei beni rapportandolo proprio al *quantum operis* necessario per la sua realizzazione. Questi mutamenti erano frequentissimi anche in risposta alle continue guerre e carestie, inoltre le differenze del prezzo di un bene poteva variare notevolmente anche in base alla posizione del luogo in cui lo stesso veniva prodotto⁶.

Tentando una ricostruzione dei costi del lavoro, nonostante i pochi dati pervenuti, si può osservare che la merce prodotta con “poco” lavoro, come le ceramiche, si trovano decisamente a buon mercato; di converso merci che necessitavano di “molto” lavoro,

⁶ Paesi di confine per esempio, come la Gallia cisalpina o la Spagna, godevano di un'economia agricola autosufficiente e il commercio poco operava in queste aree nelle quali il denaro scarseggiava;

come le stoffe, potevano raggiungere prezzi altissimi (è noto infatti che solo la classe nobiliare indossava tuniche in stoffa). A fare il prezzo della merce era quindi la quantità di lavoro necessario per la sua produzione.

Il lavoro non era quindi sottopagato o a buon mercato, anzi, quasi come ai livelli odierni un lavoratore specializzato era decisamente più pagato di un lavoratore ordinario, lo stesso valore degli schiavi aumentava se questi avevano appreso un mestiere. Il rapporto tra lavoro ordinario e lavoro specializzato può riassumersi in 3:1 e tale resta fino all'editto dei prezzi di Diocleziano⁷.

Dopo questa necessaria introduzione al concetto di costo del lavoro, spostando l'attenzione a quello che era il minimo salariale percepito dai lavoratori ordinari a Roma si può affermare fin da subito che comunque le loro condizioni economiche non erano per nulla tristi, al contrario potevano concedersi liberamente alcune spese voluttuarie.

Non esisteva, né nella repubblica, tanto meno nell'impero un minimo al di sotto del quale ciascun lavoratore potesse essere pagato, tuttavia era ben presente il concetto di *minimo vitale*, tanto che i lavoratori delle regioni più esterne e agricole della repubblica prima, e dell'impero poi, dovevano comunque percepire questo minimo⁸.

Deve dunque ritenersi conosciuta e applicata nell'antica Roma quella che in economia politica viene definita come *legge di ferro dei salari*, secondo questa "legge" i salari minimi devono essere adeguati al costo medio della vita, considerando le necessità più basilari, senza però scendere mai sotto questo minimo⁹.

Un approfondimento è necessario circa la situazione della povertà a Roma.

Nonostante sia chiaro ormai che ogni lavoratore godeva comunque di una base salariale congrua al mantenimento proprio e della propria famiglia non bisogna dimenticare che, soprattutto nell'impero, ingraziarsi la plebe attraverso leggi a loro favorevoli è risultata una mossa politica decisamente utile.

⁷ K. MICHAELIS, *Valutazione critica dei prezzi dell'editto di Diocleziano*, in: *Biblioteca di storia economica Pareto*, vol. III, pp. 641 ss;

⁸ F.M. DE ROBERTIS, in: *La organizzazione e la tecnica produttiva le forze di lavoro e i salari nel mondo romano*, libreria scientifica editori, 1946, pp. 181 ss., dopo aver effettuato un'analisi dei salari percepiti dalle singole e diverse categorie di lavoro precisa che il minimo indispensabile per la vita durante la repubblica si aggirava circa intorno a 3,5 sesterzi al giorno;

⁹ *Ivi*, pp. 196;

Per attirare i favori della classe più povera si interveniva sulla regolamentazione del commercio del grano. Una delle prime leggi fu la *lex agraria*, promulgata da Tiberio Sempronio Gracco, tribuno della plebe, che assegnava territori privati italici a plebei romani depauperando la ricchezza aristocratica. Segue la *lex frumentaria*, promulgata da Gaio, il fratello, la quale abbassava il prezzo del grano per i cittadini dell'urbe ammessi al beneficio, sostenendo questo finanziamento con denaro pubblico e fissando la quantità massima di grano acquistabile¹⁰. Altra forma assistenziale venne prevista dall'imperatore Traiano, attraverso l'istituto degli *alimenta*; veniva concesso dal *fiscus* (casse imperiali) una sorta di mutuo ai proprietari terrieri e gli interessi maturati venivano ritrasmessi a fanciulli estremamente poveri o orfani.

Queste leggi non prevedevano l'istituzione di un minimo salariale garantito ai lavoratori, ma piuttosto, come precedentemente analizzato (*Infra I,1*) possono essere assimilate a previsioni di *reddito minimo*. La loro importanza però è cruciale nell'ottica di attenzione alla povertà e assistenza alle fasce deboli che nel III secolo d.C. passa nelle mani della ormai diffusa religione cristiana.

2.2 Le Corporazioni medievali e la Chiesa

Proseguendo nel tentativo di ricostruire la storia del *minimo salariale* non possono non essere prese in considerazione le *Confraternite*.

Si tratta di corporazioni o associazioni, composte da fedeli, con una propria e stabile organizzazione interna. La loro nascita è sicuramente precedente, ma le prime documentate risalgono al X secolo. Che fossero composte da fedeli laici o da membri del clero, i loro scopi erano fondamentalmente due: in primo luogo, diffondere la religione cristiana e i suoi valori; con questa premessa, l'altro obiettivo era quello di prestare assistenza ai confratelli più deboli. Ma non solo, spesso questo proposito assistenziale veniva rivolto anche all'esterno, verso le fasce più povere della popolazione.

Sono significative perché proseguono l'opera di aiuto e carità, che nei secoli precedenti alla diffusione della religione cristiana aveva iniziato a compiere lo stato, e

¹⁰ P. FRACCARO, voce *Frumentarie, Leggi*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, vol XVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1949, pp.120;

soprattutto perché, quasi ad immagine di esse, si sviluppano le *Corporazioni medievali di arti e mestieri* alle quali si può pacificamente attribuire il titolo di antenati degli odierni sindacati.

Alcuni autori ritengono che le prime corporazioni risalgano addirittura a periodi storici decisamente precedenti l'epoca medievale, ravvisandone una forma primogenita nelle *Eterie (ἐταιρεία)* dell'antica Grecia, presentate da Omero come gruppi organizzati di commilitoni o compagni di navigazione o guerra.

Peraltro si tratta di formazioni sociali che si sono formate in quasi tutta Europa, delle quali abbiamo evidenza già dal III secolo, anche fuori dall'impero romano, per esempio tra i popoli germani (*schutzgilde*) e angli (*hanse*).

La garanzia principale che fornivano queste formazioni sociali era la protezione. Per questo, seppure le prime corporazioni romane si possano dire scomparse a seguito del decadimento dell'impero, non smisero mai di esistere del tutto.

Come precedentemente accennato, l'immagine e la forza aggregativa delle *Confraternite* rappresentò un fortissimo esempio di unione associativa per la rinascita delle *Corporazioni di arti e mestieri*, che vissero il loro periodo più florido durante tutto il Medioevo.

In Europa le corporazioni nate nei popoli angli, germani, e non solo, continuarono il loro operato senza interruzioni, definirono la propria organizzazione interna e stabilirono regole che si trovano identiche in odierni statuti e regolamenti di settore. Erano definiti chiaramente i ruoli di ciascun membro, vi erano capi o maestri, l'interesse, lo sviluppo e il miglioramento della corporazione erano trattati nelle adunanze ed iniziarono anche a regolare eventuali modificazioni speciali, adattandosi al proprio tempo e riuscendo così a sopravvivere ancor oggi. Principalmente il compito di queste associazioni era quello di garantire il socio dal rischio del mestiere praticato ed aiutarlo: spesso fornivano parte della dote delle figlie dei soci, assimilabili alle società di mutuo soccorso del XIX secolo.

Per quanto concerne il territorio dell'ormai decaduto impero romano, la presenza dei barbari, la frammentarietà dei territori, le continue guerre e la noncuranza delle arti e dei mestieri insita nella natura stessa di quei popoli che non conoscevano la cura e la dedizione al lavoro, ha visto scomparire le antiche e ben organizzate associazioni

romane. Ciononostante, seppur prive della libertà di cui godevano un tempo, nuove organizzazioni iniziano a formarsi sulla base di esigenze pratiche e quasi amministrative, in quella parte del territorio che subiva ancora l'influenza bizantina: si tratta delle c.d. *schole*. Nel resto del territorio, prevalentemente longobardo, esisteva un'unica associazione, se così può essere definita, figlia del suo popolo: l'esercito. In tale contesto, i lavoratori non vengono praticamente considerati come emerge da una lettura dell'editto di Rotari, più di trecento norme, di cui solamente due su agricoltura e commercio¹¹.

Bisogna attendere il VII secolo e la volontà di un ritorno alla romanità di Carlo Magno perché la società riprenda la sua tendenza all'innovazione ed alla ricostruzione dell'arte e dell'industria cui era naturalmente propensa.

Solo lo svilupparsi delle realtà cittadino-comunali permise alle *Corporazioni di arti e mestieri* di rifiorire.

Nei comuni infatti le corporazioni hanno piena e nuova vita, riacquistano la libertà che avevano perduto e si fanno portatrici di lotte politiche difendendo la propria categoria.

Senza entrare nel dettaglio delle singole organizzazioni interne delle varie corporazioni, che sono rette da consuetudini, forme e regole molto diverse vista la frammentarietà del territorio, in linea di massima gli obblighi comuni ai soci delle corporazioni erano: prestare giuramento, il mutuo soccorso degli altri aggregati in difficoltà, l'obbedienza alle regole dell'arte e quindi un buon uso della tecnica specifica di quel mestiere ed il rispetto delle pratiche religiose. All'interno delle corporazioni era previsto lo svolgimento di adunanze, venivano elette le varie cariche, venivano svolti dei giudizi *tra pari*, ispezioni, multe o pene venivano stabilite dall'associazione stessa¹².

Naturalmente, anche se non esistono riscontri effettivi di *salari minimi* dettati dalle diverse corporazioni, è evidente che ciascuna in qualche modo garantisce che il pagamento dei singoli soci, in larga misura artigiani, fosse equo, in relazione al lavoro svolto, considerando che i soci per entrare nella corporazione dovevano apprendere le

¹¹ C. GIARDINA, *L'Editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano*, in: *Studi in onore di Enrico Besta*, vol. III, Giuffrè, 1937, pp. 71-127;

¹² P. S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Einaudi, 1937, pp.13 ss;

tecniche dell'arte in modo sopraffino, tanto che veniva escluso chi non era in grado di praticare al meglio il mestiere.

Le *Corporazioni di arti e di mestieri* hanno svolto un duplice compito, non solo hanno protetto i lavoratori dall'esterno ma, allo stesso tempo, hanno garantito che l'arte o il mestiere non perdesse valore, garantendo alla società stessa lavoratori preparanti e tecnicamente abili¹³.

Tornando al discorso relativo alla povertà non possiamo affermare che le corporazioni si adoperassero anche nella lotta alla povertà, erano molto concentrate alla difesa degli associati che non alle opere di carità. Restava questo un compito della Chiesa, che nel periodo medievale non solo assiste "il povero" cercando di fornirgli un *reddito minimo* per la sopravvivenza, ma inizia ad avvicinarlo al mondo del lavoro, tentando di renderlo sempre più autonomo ed in grado di guadagnare per sé il minimo di cui necessita. Già in epoca medievale, seppure in forma primigenia, si può dire aperto il dibattito tra *insiders* ed *outsiders*.

2.3 I lavoratori della rivoluzione industriale

Nel tentativo di elaborare una ricostruzione storica della nozione di salario minimo non si può non tenere conto della rivoluzione industriale. Questa fase ha infatti segnato una vera e propria svolta per il mondo del lavoro e dei lavoratori, portando alla nascita dei sindacati.

È vero che le corporazioni medievali sono identificate storicamente come la progenie dei moderni sindacati, ed è altrettanto vero che taluni registrano l'avvio del sindacalismo da epoche ancora precedenti a quella medievale (si ricordano le *Eterie* dell'antica Grecia e le organizzazioni romane), ma va sottolineato come di fatto queste forme di aggregazione abbiano decisamente poco in comune, in termini di caratteri e funzioni, con quelli che sono i sindacati moderni, cioè quelli che operano oggi sul terreno politico-economico.

La necessità di ricercare un *continuum* storico è una caratteristica figlia della mentalità e degli insegnamenti che ci sono stati tramandati, secondo i quali va sempre

¹³ I. FANTI, voce *Corporazioni d'Arti e Mestieri*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, vol III, parte III a, Società Editrice Libreria, 1902, pp. 557-582;